

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**4 marzo 2003****nella causa T-316/02, Marie Claude Girardot contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾****(Funzionari — Ricorso di annullamento — Diniego di ammissione alle prove di un concorso — Irregolarità del procedimento amministrativo preliminare — Irricevibilità manifesta del ricorso d'annullamento)**

(2003/C 112/62)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-316/02, Marie Claude Girardot, residente in L'Haye les Roses (Francia) con l'avv. É. Boigelot, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg.re F. Clutche-Duvieusart e H. Tserepa-Lacombe), avente ad oggetto un'istanza d'annullamento del rigetto della candidatura della ricorrente alle prove del concorso interno COM/R/502211/01, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, R.M. Moura Ramos e H. Legal, giudici, cancelliere: sig. M. Jung, ha pronunciato il 4 marzo 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 305 del 7.12.2002.

Ricorso della Société Provençale d'Achat et de Gestion (SPAG) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 20 febbraio 2003**(Causa T-57/03)**

(2003/C 112/63)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 febbraio 2003 la Société Provençale d'Achat et de Gestion (SPAG), con sede in Marseille (Francia), rappresentata dall'avv.ta Katia Manhaeve, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. I sig.ri Frank Dann e Andreas Backer, Frankfurt am Main (Germania), erano anch'essi parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio 5 dicembre 2002 nel fascicolo R 1072/2000-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedenti il marchio comunitario: Frank Dann e Andreas Backer

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Il marchio verbale «HOOLIGAN» — domanda n. 7179, depositata per prodotti della classe 25

Titolare del diritto di marchio e del segno rivendicato in sede di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Il marchio denominativo francese ed il marchio denominativo internazionale «OLLY GAN» registrati tra l'altro per prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 nonché della nozione legale di rischio di confusione.

Ricorso della società Olympic Airways contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 febbraio 2003**(Causa T-68/03)**

(2003/C 112/64)

(Lingua di processo: il greco)

Il 24 febbraio 2003, la società Olympic Airways, con sede in Leoforos Syngrou 96-100, 117 41, Atene, Grecia, rappresentata dagli avv.ti Denis Waelbroek, Efthymios Bourtzalas, Julian Ellison, Mathew Hall, Andreas Kalogeropoulos, Charis Tagaras e Aristeidis Chiotelis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.